



**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**  
**Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo**

*Roma, data del protocollo*

- Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici  
Territoriali del Governo  
LORO SEDI
- Al Sig. Commissario del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
TRENTO
- Al Sig. Commissario del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
BOLZANO
- Al Sig. Presidente della Regione Valle  
d'Aosta  
AOSTA
- All' Ispettorato Nazionale del Lavoro  
ROMA
- Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
- Servizio lavoro e pari opportunità  
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
- Ripartizione 19 – Uff. Lavoro Isp.  
Lavoro  
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di Trento  
- Dipartimento Servizi Sociali –  
Servizio Lavoro – Uff. Mercato del  
Lavoro  
TRENTO
- Alla Regione Siciliana  
- Assessorato Regionale della  
Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro  
PALERMO



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

### Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

- All' Uff. VI – Sistema Informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
SEDE
- Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali  
- Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div. V Disciplina del rapporto di lavoro e pari opportunità  
- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione  
ROMA
- All' INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
ROMA
- e, p.c. Al Gabinetto dell'On.le Ministro dell'Interno  
(rif.prot.n.46045 – Uff. VIII del 12.7.17)  
SEDE
- Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
- Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie – Uff. VI – Visti di ingresso in Italia e nello Spazio Schengen  
ROMA

Oggetto: Decreto per la facilitazione della presentazione delle domande di visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art 1, commi 155 e 156).

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, l'unito Decreto Interministeriale, ad efficacia immediata, sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministro dell'Interno il 30 giugno u.s..



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo


Al riguardo, le SS.LL. vorranno sensibilizzare gli Sportelli Unici per l'Immigrazione alla puntuale osservanza di quanto stabilito all'art. 3 del decreto stesso, relativamente alla necessità di adottare ogni utile strumento affinché il disbrigo delle richieste di nulla osta al ricongiungimento familiare e all'ingresso dei familiari al seguito, per la particolare categoria di cittadini stranieri interessati dal provvedimento in argomento, vengano effettuate con carattere prioritario ed urgente.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE

Scotto Lavina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scotto Lavina', written over the printed name.



DI 1202/385 BU

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

**DI CONCERTO CON**

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

**Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e in particolare i commi 155 e 156 dell'articolo 1;**

**Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;**

**Visto l'art. 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;**

**Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";**

**Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;**

**Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni recante regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**

**Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);**

**Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;**

Decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850 in materia di visti di

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Ambito di applicazione)***

1. Il presente decreto individua, in conformità con i commi 155 e 156 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno:

- a) in favore di chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia;
- b) in connessione con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

### **Art. 2**

#### ***(Agevolazioni nella trattazione delle domande di visto di ingresso)***

1. Ferme restando le condizioni per l'ottenimento del visto di ingresso stabilite dalla pertinente normativa italiana ed europea, gli uffici consolari ricevono le domande di visto di cui all'articolo 1 di norma senza appuntamento previo o, a scelta dei richiedenti, con appuntamento fissato entro tre giorni lavorativi.

2. Le domande di visto sono considerate in ogni caso domande prioritarie e sono evase con carattere d'urgenza, anche se pervenute tramite i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 810/2009.

3. In presenza di numerose richieste di visto, i richiedenti i visti di cui all'articolo 1 sono dispensati dal rivolgersi preventivamente ai fornitori esterni di servizi, di cui all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 810/2009.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai familiari che intendano accompagnare o visitare per brevi soggiorni ovvero ricongiungersi con i cittadini stranieri di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del TU n. 286/98.

Uffici consolari possono istituire uno sportello riservato e attivare un servizio di posta elettronica dedicato, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili.

### Art. 3

#### *(Agevolazioni nel rilascio del permesso di soggiorno)*

1. Le domande di permesso di soggiorno di cui all'articolo 1 e le richieste di nulla osta al ricongiungimento familiare nonché all'ingresso dei familiari al seguito sono considerate domande prioritarie e sono trattate con carattere d'urgenza.

### Art. 4

#### *(Comunicazione)*

1. E' attivata una specifica sezione del sito [www.esteri.it](http://www.esteri.it) contenente informazioni relative alle agevolazioni di cui all'articolo 2, ai requisiti e alla procedura per la presentazione della domanda di visto. Analoghe informazioni sono pubblicate sui siti web degli uffici consolari.

2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie cura uno sportello telematico per fornire informazioni specifiche all'utenza e assicura l'uniforme applicazione delle agevolazioni da parte degli uffici consolari

### Art. 5

#### *(Monitoraggio)*

1. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per gli aspetti di rispettiva competenza, assicurano il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto e formulano proposte per la migliore attuazione degli obiettivi previsti dalle pertinenti disposizioni normative.

Roma, addì 30 GIU 2017.

Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale

Il Ministro dell'interno

*Luca C...*

COPIA CONFORME  
Il Capo Ufficio per lo Sviluppo  
Quinta Sezione - Direzione Generale  
per gli Italiani all'Estero

